

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====0000000=====

N. DI REPERTORIO 5574

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e

L'Impresa LAGALLA Mario da Squinzano per la esecuzione dei lavori di riparazione infissi esterni - avvolgibili - tinteggiatura vani scala - muretti attico - torrini scala e infissi esterni ai lotti 17 e 18 di Case Popolari nel Comune di Brindisi.

Importo al netto di£. 2.124.342.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

L'anno millenovecentosettantadue in questo giorno

ventinove del mese di settembre nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, avanti a me Ing. Antonio LONGO, Direttore Generale P.F. - Funzionario Rogante dell'Istituto predetto, autorizzato con Ordinanza n.17/72 in data 7.9.1972 del Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto stesso, ai sensi degli

11 OTT. 1972

Registrato a Brindisi li

al N. 2118 Mod. I Vol.

Es. lire Ventinovecento

IL DIRETTORE D-2-C

1.11.1972

De Carriere
f.to. Longo

artt.151 e 153 del T.U. 28.4.38 n.1165, richiamati in vigore dall'art.8 della legge 2.7.1949 n.408 - sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni,avendo le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di legge:

1°) il Dott.Raffaele FISCHETTO nato a Brindisi il 7.9.1922 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi per nome e per conto del quale dichiara di agire; 2°) il Sig. LAGALLA Mario nato il 20.9.1931 in Squinzano ed ivi residente alla via Raffaello Sanzio,18,titolare dell'Impresa Edile omonima.

P R E M E S S O

- CHE il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto ha autorizzato, nella seduta del 30.6.1970 con delibera n.1872 l'esecuzione della terza fase di manutenzione straordinaria generale;
- CHE con ordinanza n.7/72 del 20 Giugno 1972 è stato disposto l'esperimento della licitazione privata per l'appalto dei lavori di riparazione infissi esterni - avvolgibili - tinteggiatura vani scala - murretti attico - torrini scala e infissi esterni ai lotti 17 e 18 di Case Popolari nel Comune di Brindisi per un importo di £.2.145.800.=

- CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto;

- CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 19 luglio 1972, ad ore undici, si inviava invito di partecipazione a n.15 Imprese, come da raccomandata 5209 del 30.6.1972, che resta allegata sotto la lettera "A";

- CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ~~al dodici~~^{al 12^{ore}} del 18.7.72;

- CHE esperimento detta licitazione privata in data 19.7.1972 i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Lagalla Mario da Squinzano col ribasso d'asta di £.1,00 (lire una per cento), come da relativo verbale che resta allegato al presente atto e sotto la lettera "B";

- CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazioni di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera "C" della

suddetta lettera di invito e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.

CIO' PREMESSO: le costituite parti convengono quanto

IL FUNZIONARIO RUCANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)
[Signature]

segue:

ART.1°) - Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig. Lagalla Mario da Squinzano, si intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Lagalla Mario da Squinzano "IMPRESA".

ART.2°)-Il Dptt.Raffaele FISCHETTO nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa Lagalla Mario da Squinzano la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di riparazione infissi esterni, avvolgibili, tinteggiatura vani scala - muretti attico - torrini scala e infissi esterni ai lotti 17 e 18 di case popolari in Brindisi, giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto per l'importo complessivo di £.2.145.800.=(lire duemilionicentoquarantacinquemilaottocento) a base d'asta che, per *effetto* del ribasso di £.1,00%(lire una per cento) sui prezzi della perizia, si riducono a £.2.124.342.=(lire duemilionicentoventiquattromilatrecentoquarantadue).

ART.3°)- In virtù dell'art.99,ultimo comma del Re-

golamento di Contabilità di Stato approvato con R.D.
23 Maggio 1924 n.827 forma pure parte integrante del
presente contratto, per quanto non venga allo stesso
materialmente allegato, il Capitolato Generale a
stampa per gli appalti delle opere di competenza del
Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.
16 luglio 1962 n.1063.

Col presente contratto si intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti, con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.

ART.4°)-Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati a partire dal sesto mese successivo alla data di inizio dei lavori, con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art.5 del Capitolato Speciale di Appalto.

Nessuno interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui ritardi nei pagamenti.



FUNZIONARIO ROGANTE
Antonio Longo

ci dovendosi ritenere per espressa pattuizione com
preso detto onere nell'alea contrattuale.

ART.5°)-A garanzia dell'esatto adempimento degli ob
blighi contrattuali il Sig. Iagalla Mario da Squinsa
no presta la cauzione di £.196.217 (lire centosei-
miladuecentodiciassette), mediante versamento in coà
tanti effettuato presso il Banco di Napoli - Succur
sale di Brindisi - Tesoriere dell'Istituto come da
reversale n.C22 del 27.7.1972.

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine de
gli effetti del presente contratto.

ART.6°)-Per tutto quanto riguarda la designazione,
forma e dimensione delle opere, qualità e provenien
za dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da
tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per
la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita
di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguar
da la esecuzione delle opere oggetto del presente
contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità
dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto
disposto dall'allegato Capitolato Speciale eventual
mente non considerato, al Regolamento Generale sul-
la Contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato
Generale per gli appalti delle opere di competenza
del Ministero dei Lavori Pubblici.

ART.7°)-L'Impresa dichiara di aver preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave, e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.

ART.8°)-L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.

ART.9°)-Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.5.24 n.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10.12.1963 n.936.

ART.10°)-A norma dell'art.339 della Legge sui lavori Pubblici 20.3.1865 n.2248, l'Impresa si obbliga a non

cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.

ART.11°)-Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

ART.12°)-L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei

confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

ART. 13°)-In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso; anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.

ART. 14°) - Per gli effetti del presente contratto la Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.

ART. 15°) - Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'entrata - senza diritto a rivalsa - valsa a qualsiasi titolo corrisposta nonché le imposte di consumo anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto; e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari.

A richiesta io funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a

chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti, che daws me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione di cui all'art.147 del T.U.25.4.1938 n.1165 prorogato dalla Legge 18 Marzo 1968 n.402.

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate dieci e righe tredici sino a questo punto della undicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.

Firmato: Raffaele Fischeetto; Rayalla Mario;
Ing. Antonio Longo, funzionario rogante -

Per copia conforme

23 OTT. 1972



IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Antonio Longo